

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia – corso per Operatori Socio Sanitari.

L'anno duemiladieci il giorno 14 APR. 2010 del mese di maggio presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotona.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso lo stesso il corso per Operatori Socio Sanitari, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso lo stesso il corso di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;


APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dall'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia;


TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area


Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Ufficio Formazione:

Il Direttore Amministrativo: 

Il Direttore Sanitario: 


Il Direttore Generale: 

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 15 APR. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 31 del 15 APR. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

Dr. to Giuseppe Mancuso



Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. to Giorgio Vincenzo Maccari



CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI ALLIEVI DEI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)

TRA

L'Istituto "Enrico Fermi" S.R.L. di Perugia, d'ora in poi denominato anche "Istituto", rappresentato dal Legale Rappresentante **Prof. Fabrizio FORNARI** nato a Perugia il 5/5/1960 e domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Azienda

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone d'ora in poi denominato anche "Soggetto Ospitante" con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio", via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone CF 02864140799 rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico SCRUTERI, nato a Locri (RC) il 13/8/1949 e domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Azienda.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (soggetto ospitante), si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli allievi dei Corsi di Formazione per Operatori Socio Sanitari dell'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia (soggetto promotore), formalmente identificati dal legale rappresentante dell'Istituto, al fine di poter svolgere il tirocinio pratico previsto dal **Regolamento regionale 4 marzo 2003 n.4.**

Art. 2 - Rapporti tra i soggetti

1. Con la presente Convenzione, che non riveste carattere di esclusività, le parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio: Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalla parti
2. Il numero massimo degli allievi che saranno ammessi alla frequenza delle strutture e dei presidi, per ogni ciclo formativo, è stabilito in ~~X~~ unità per ognuna delle strutture di possibile destinazione;



Handwritten signature



3. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita da un direttore del Corso con specifico incarico di responsabile delle attività pratiche, nominato dall'Istituto e da un Tutor del soggetto ospitante, designato dalla stessa struttura.

4. La direzione della struttura si impegna a:
 - a. favorire l'inserimento degli allievi negli eventuali turni di attività diurna e nei diversi reparti o servizi, con riferimento al programma del corso e sentite le proposte del tutor;
 - b. nominare un tutor per ogni gruppo di allievi (10) del presidio destinato alla frequenza.
 - c. comunicare all'Istituto il nominativo dei tutors;
 - d. prendere atto delle esigenze didattiche che verranno comunicate dall'Istituto ed assicurare ogni collaborazione organizzativa e vigilanza sulla regolarità degli adempimenti.

5. Ai fini della attivazione del tirocinio l'Istituto trasmette alla Azienda ospitante:
 - a. la comunicazione ufficiale dell'inizio del tirocinio con l'indicazione della tipologia, la durata in ore e il periodo entro il quale il tirocinio dovrà svolgersi;
 - b. l'elenco degli allievi assegnati;
 - c. l'atto di incarico al tutor designato dall'Azienda;
 - d. le indicazioni relative alle competenze del tutor;
 - e. gli obiettivi ed il programma del tirocinio;
 - f. il modello per la compilazione della relazione finale individuale e per l'espressione del giudizio sull'allievo;
 - g. gli estremi delle polizze assicurative degli allievi;

6. La direzione della struttura attribuisce ai tutors designati la seguente competenza:
 - a. riferirsi, per ogni necessità didattica alla direzione dell'Istituto "Enrico Fermi";
 - b. guidare gli allievi nella diretta esperienza lavorativa di settore, con riferimento agli obiettivi e allo specifico programma del modulo formativo in espletamento;
 - c. registrare le presenze degli allievi e l'attività svolta;
 - d. esprimere un sintetico giudizio finale sulla capacità lavorativa e sull'impegno degli allievi.



F.T.



7. L'Istituto "Enrico Fermi" si impegna ad assicurare ai tutors e alla direzione della struttura ogni supporto ed indicazione didattica che possono facilitare il perseguimento degli obiettivi didattici del tirocinio e la migliore organizzazione della frequenza.
8. La dirigenza della struttura ospitante si riserva la facoltà, in caso di grave inosservanza degli obblighi connessi al tirocinio, di adottare i provvedimenti di sospensione o espulsione del tirocinante, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione all'Istituto "Enrico Fermi".

Art. 3 - Obblighi del Tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il **tirocinante** è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal programma e dagli obiettivi del corso;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Compensi

1. L'Istituto "Enrico Fermi" si impegna altresì a corrispondere ai tutor per la funzione didattica svolta la somma di € 300,00 lordi per la durata dello specifico tirocinio di tutti gli allievi assegnati.

Art. 5 - Assicurazioni e Pubblicità


2. Il **soggetto promotore** assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'Istituto "Enrico Fermi", nell'ambito dei detti contratti assicurativi, garantisce la copertura per i rischi personali e per la responsabilità civile per danni che gli allievi dovessero arrecare a beni di proprietà dell'ente ospitante o a persone a qualsiasi titolo presenti presso i servizi in cui avviene la frequenza.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il **soggetto ospitante** si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal **soggetto promotore**, ed al soggetto promotore stesso.

Art. 6- Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata.



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



Art. 7 - RegISTRAZIONI, ONERI e Spese

1. In caso d'uso della presente convenzione l'imposta di bollo, le spese di registrazione, ogni altra spesa, saranno a carico del **Soggetto promotore**.

Art. 8 - Trattamento dei dati sensibili

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione (Dlgs 196 del 30.06.2003 codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9 - Foro Competente

1. Per ogni controversia è competente il foro di Perugia.

Art. 10 - Camera Arbitrale

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal soggetto promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal presidente del Tribunale di Perugia, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Perugia, lì



Il Direttore Generale
A.S.P. - Crotone

Il Legale Rappresentante
Istituto "Enrico Fermi" S.R.L.
(Prof. Fabrizio Fornari)

